



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/04/2006

=====

ADDI' 10/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BAFFAGLIA	Augusto	"	MICHELANCELI	Mario	"
SONELLI	Angele	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZOPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - DE ANGELIS - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 203

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione tra la Direzione Marittima di Roma - Guardia Costiera, la Regione Lazio e l'Arpa Lazio per l'attività di monitoraggio marino costiero.



203 10 APR. 2006 *ley*

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Direzione Marittima di Roma – Guardia Costiera, la Regione Lazio e l'Arpa Lazio per l'attività di monitoraggio marino costiero.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO il D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla tutela delle acque;

VISTA la legge regionale 06/10/1998 n. 45, istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa Lazio);

CONSIDERATO che Arpa Lazio, ente strumentale della Regione svolge attività di controllo e monitoraggio in campo ambientale, nonché funzioni di supporto tecnico scientifico alla Regione medesima;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 21/12/2001, ha avviato il monitoraggio quali – quantitativo delle acque marine previsto dall'Allegato I del D.Lgs n. 152/99 e sue successive modificazioni ed integrazioni affidando tale compito specifico ad Arpa Lazio;

CONSIDERATO che la Direzione Marittima di Roma – Guardia Costiera, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale struttura tecnica ad alta qualificazione ed operatività, è in grado di assicurare la più elevata collaborazione con l'impiego di unità navali per l'espletamento dei compiti affidati ad Arpa Lazio in materia di monitoraggi;

CONSIDERATO che la suddetta Direzione ha dato la propria disponibilità a collaborare alle attività di monitoraggio marino costiero, tramite il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l'utilizzo di unità navali fornendo, a tale scopo, le tabelle di onerosità, per le prestazioni da rendere;

VISTA lo schema di convenzione che dovrà regolamentare i rapporti tra gli enti coinvolti;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di approvare lo schema di convenzione, che fa parte integrante della presente deliberazione, intitolata "Convenzione per l'attività di monitoraggio marino costiero tra la Direzione Marittima di Roma – Guardia Costiera, la Regione Lazio e l'Arpa Lazio";
- 2) Di dare mandato all'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di sottoscrivere la convenzione.



C:\Documents and Settings\mcalafiore\D

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio SUZZUPI



(Allegato alla deliberazione n. 203 del 10 APR. 2006) *leey*

REGIONE LAZIO  
DIREZIONE MARITTIMA DI ROMA - GUARDIA COSTIERA  
ARPA LAZIO

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI  
MONITORAGGIO MARINO COSTIERO



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
E COOPERAZIONE TRA I POPOLI  
IL DIRETTORE  
(Dr. Raniero De Filippo)

*Allegato costituito da n. 44 pagine*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE MARITTIMA DI ROMA

CONVENZIONE

Tra: Direzione Marittima di Roma - Guardia Costiera - (di seguito denominato Guardia Costiera)  
E: la Regione Lazio (di seguito denominata Regione) E: l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - Arpa Lazio (di seguito denominata ARPA)

Oggetto: impiego delle unità navali della Guardia Costiera per l'attività di controllo della qualità delle acque marine costiere della Regione Lazio.

PREMESSO

- che nell'ambito delle competenze e dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 le Regioni devono elaborare programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee e procedere al rilevamento dei dati necessari alla loro classificazione (*Allegato 1*);
- che il programma approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con D.M. 26 luglio 2000 e registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2000, indica fra gli obiettivi prioritari, la vigilanza e gli interventi, di disinquinamento marino a seguito del quale è stato avviato, con le regioni costiere italiane, "Il programma di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero - triennio 2001 - 2003" (*Progetto mare*) (*Allegato 2*);
- che il D.P.R. 470/82 e successive modifiche e integrazioni prevede l'effettuazione di prelievi per il rilievo dei requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione (*Allegato 3*);
- che il D.M. del 17/06/1988 ha previsto i criteri per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico - sanitarie (sorveglianza algale) (*Allegato 3*);
- che per l'attuazione dei predetti obiettivi l'ARPA quale agenzia regionale per l'ambiente deve procedere al monitoraggio marino costiero su aree già determinate in sede nazionale/regionale, attraverso punti di campionamento per cui si rende necessario ed indispensabile l'uso di mezzi navali;
- il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha diffuso, con dispaccio n. 82/073107/II in data 25/11/2002, una bozza di convenzione per l'impiego delle unità navali del Corpo nell'attività di monitoraggio delle acque marine - costiere, invitando i vari uffici a collaborare con le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha dato la propria disponibilità a collaborare alle attività di monitoraggio tramite l'utilizzo delle proprie unità navali, fornendo, a tale scopo, le tabelle di onerosità, aggiornate al 1997, per le prestazioni da rendere;

SI DA ATTO DELLA STIPULA

Tra la Regione Lazio rappresentata dall'Assessore all'Ambiente e cooperazione tra i popoli, la Direzione Marittima di Roma della Guardia Costiera, e Arpa Lazio rappresentata dal Direttore generale della presente Convenzione articolata come segue:

*ART.1*

*Contenuto della convenzione*

La Guardia Costiera collabora con la Regione e direttamente con ARPA, alle attività di monitoraggio delle acque marine - costiere prospicienti i litorali della regione Lazio, mettendo a disposizione le unità navali di classe 500 o similari e i gommoni (battelli G.C.) per i prelievi sotto costa, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui in premessa, descritti dettagliatamente negli allegati parte integrante della presente Convenzione, e secondo un calendario indicativo delle uscite mensilmente concordato con il Reparto Operativo della Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Roma. I mezzi su indicati dovranno essere integrati con mezzi appartenenti all'ARPA affidati con separato contratto di comodato d'uso gratuito alla Guardia Costiera ed armati con personale di quest'ultima.

Le unità navali per l'effettuazione delle campagne di rilevamento, dovranno essere predisposte di un sistema di sollevamento da utilizzare per la movimentazione delle attrezzature, delle onde oceanografiche e delle benne per il prelievo dei sedimenti da sottoporre ad analisi.

Le unità di proprietà ARPA, affidate in comodato d'uso, saranno iscritte per tutta la durata del contratto nei quadri del naviglio militare della Guardia Costiera.

*ART.2*

*Durata della convenzione*

La presente convenzione, della durata complessiva di 3 (tre) anni, produrrà effetti tra le parti dalla data della sottoscrizione.

La suddetta Convenzione, sulla base di successive intese scritte fra le parti comportante l'aggiornamento delle attività e degli oneri connessi, potrà essere prorogata di triennio in triennio.

*ART.3*

*Attività di monitoraggio*

Le modalità di campionamento di cui alla presente Convenzione prevedono per ogni singola, attività un numero di uscite ripartite, a seconda dei periodi dell'anno, secondo lo schema riportato nell'allegato tecnico n° 4. Nel medesimo allegato viene anche specificata la ripartizione delle uscite per provincia.

L'attività di campionamento, previo concerto di cui all'art. 1 è articolata di norma in un numero di uscite mensili per area, effettuate secondo il calendario previamente definito.

L'Agenzia si riserva inoltre di variare l'elenco delle stazioni di monitoraggio previa comunicazione al Reparto Operativo della Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Roma.

In relazione al verificarsi di contingenti, eccezionali situazioni operative, non preventivate né prevedibili, ovvero per indisponibilità di mezzi, d'intesa con il Reparto Operativo della Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Roma, verranno apportate deroghe o varianti agli interventi programmati.

Gli interventi di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti normative per la sicurezza degli operatori.

*Art.4*

*Informazione e formazione del personale della Guardia Costiera*

Durante le uscite in mare sarà cura dei funzionari e dei consulenti di ARPA rendere partecipi delle operazioni in corso d'opera i membri dell'equipaggio della Guardia Costiera, illustrandone succintamente le finalità, le apparecchiature e le tecniche utilizzate.

ARPA inoltre, previ accordi tra i rappresentanti degli Enti contraenti, potrà attivare programmi formativi atti alla preparazione del personale della Guardia Costiera alla corretta esecuzione di rilievi e campionamenti delle acque marine.

*Art.5*

*Oneri connessi all'impiego dei mezzi della Guardia Costiera*

I relativi importi per le attività di cui all'articolo 3, calcolati anche in relazione al numero delle missioni effettuate, saranno a carico dell'ARPA. Gli importi sono fissati dalla Convenzione e determinati sulla base delle tabelle di onerosità per prestazioni rese da unità navali della Guardia Costiera, costo tipo B (Allegato 5), comprensiva delle spese per il carburante:

- per le unità di classe 500 l'importo è quantificato, in EURO 88,82 per uscita oraria comprensivo dell'aumento ISTAT sino all'anno 2006;
- per i battelli CG assimilabili alla classe 1000 l'importo è di EURO 72,84 per uscita oraria comprensivo dell'aumento ISTAT sino all'anno 2006.

Qualora la prestazione ecceda le sei ore in giornata feriali, si applicheranno gli incrementi per ogni ora in eccedenza, indicati al punto 1 dell'allegato 2 alle vigenti tabelle di onerosità per l'impiego di unità navali della Guardia Costiera. Eventuali aggiornamenti delle medesime tabelle di onerosità saranno percepiti in modo automatico, senza necessità di atti aggiuntivi alla Convenzione, e ciò in deroga a quanto stabilito dal successivo art. 13.

I costi relativi all'impiego del personale fuori orario o nei giorni di sabato, domenica e festivi saranno a carico di ARPA quantificati forfaitariamente in € 25.000 annui, da accreditare alla Direzione Marittima di Roma, in due versamenti annui, di cui il primo all'inizio di ciascun esercizio finanziario (per € 10.000) ed il secondo entro la fine di giugno (per € 15.000).

*Art.6*

*Oneri connessi all'impiego delle unità di ARPA*

Gli oneri relativi all'impiego dei mezzi appartenenti ad ARPA, armati con personale dipendente dalla Guardia Costiera, saranno calcolati come segue:

- per i battelli ARPA assimilabili alla classe 1000 l'importo è di EURO 30,30 per uscita oraria comprensivo dell'aumento ISTAT sino all'anno 2006.

Ad ogni modo, per quanto attiene i mezzi appartenenti ad ARPA, conferiti in comodato d'uso alla Guardia Costiera, saranno a totale carico ARPA anche le spese per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché quelle relative all'acquisto di vestiario speciale di navigazione per il personale della Guardia Costiera, stimate in € 5.000,00 l'anno. Il vestiario speciale verrà ordinato dalla Guardia Costiera all'inizio di ogni esercizio finanziario, per essere poi direttamente liquidato dall'ARPA.

Entro il triennio, l'ARPA si impegna ad acquistare ulteriori quattro mezzi da dare in comodato d'uso alla Guardia Costiera. Il modello nautico da acquistare verrà concordato tra le due amministrazioni.

I mezzi vetusti, giudicati inservibili dalla Guardia Costiera, saranno radiati a cura e spese di ARPA, previa concordata cancellazione dal naviglio militare.

La Guardia Costiera può sostenere, senza necessità di previa autorizzazione da parte di ARPA, purché preventivamente comunicato alla medesima, i costi di manutenzione delle unità navali di proprietà dell'Agenzia, fino ad un massimo di € 1.200,00 IVA inclusa. La Guardia Costiera inoltrerà ad ARPA la documentazione comprovante le spese sostenute relative ai lavori/forniture effettuati.

*Art. 7*

*Copertura delle spese di impiego*

L'ARPA provvederà autonomamente all'approvvigionamento dei combustibili e lubrificanti per tutti i mezzi impiegati, acquistando preventivamente dei buoni carburante in convenzione CONSIP (benzina esente IVA e ACCISA).

L'ARPA provvederà altresì all'accredito, con cadenza trimestrale, alla Direzione Marittima di Roma, delle somme per le prestazioni effettivamente rese risultanti dai *Rapporti Giornalieri di Attività*, (Allegato I C) che dovranno essere compilati in duplice copia per le due amministrazioni, detraendo le spese sostenute per l'acquisto del carburante necessario per il funzionamento delle sole imbarcazioni Guardia Costiera utilizzate per i prelievi.

Il Comando Operativo di Zona Marittima di Roma, trimestralmente invierà apposito rendiconto, riportante in dettaglio i costi delle uscite e le ore effettive di moto effettuate dalle UUNN, del Corpo e ARPA per attività di monitoraggio, unitamente alle istruzioni per procedere all'accreditamento delle somme sui relativi capitoli di spesa.

ARPA autorizza la Guardia Costiera a consentire al proprio personale, nei casi in cui il servizio oggetto della convenzione si protragga oltre le ore 13.30, di approvvigionarsi presso un unico esercizio di ristorazione individuato in prossimità di ogni punto di imbarco. Il costo giornaliero del pasto a persona non può superare i 12 euro (dodici).

#### Art. 8

##### *Impiego Nucleo sommozzatori*

L'ARPA, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, potrà richiedere, qualora necessario, per il tramite del Reparto Operativo della Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Roma, l'autorizzazione del Comando Generale all'impiego del nucleo Operatori subacquei della Guardia Costiera.

Gli oneri di missione saranno a carico dell'ARPA, previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

#### Art. 9

##### *Responsabilità ed obbligo di assicurazione*

L'ARPA è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalle attività, di cui alla presente Convenzione al personale, ai mezzi navali della Guardia Costiera, nonché a terzi estranei.

Resta, peraltro, inteso che le assicurazioni per il personale dell'ARPA o per terzi soggetti dalla stessa agenzia impiegati a vario titolo, nonché per le attrezzature tecniche utilizzate nell'attività di cui all'art. 1, sono a carico dell'ARPA, restando conseguentemente manlevata la Guardia Costiera da eventuali responsabilità per danni agli stessi.

#### Art. 10

##### *Referente ARPA*

I referenti per ARPA del programma regolato dalla presente Convenzione sono i Responsabili dell'Area Risorse Idriche e Naturali delle sedi provinciali di Latina, Roma e Viterbo. I suddetti referenti dovranno preventivamente comunicare alla Guardia Costiera, assegnataria delle unità navali i nominativi dei partecipanti alle operazioni di rilevamento e campionamento a mare.

#### Art. 11

##### *Numero massimo di persone imbarcabili*

Il numero complessivo del personale ARPA da imbarcare non potrà essere superiore a 3 per le missioni con l'impiego delle unità navali e a 2 per le uscite con i battelli costieri.

*Art. 12*

*Impiego in casi di emergenza*

In caso di situazioni di emergenza ambientale, previ accordi anche vie brevi tra i rappresentanti degli Enti contraenti la presente convenzione, si potrà disporre l'impiego dei mezzi navali anche al di là delle attività di monitoraggio programmate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli. Stesso dicasi per l'impiego di emergenza dei mezzi in attività di ricerca e soccorso.

*Art. 13*

*Disposizioni finali*

Le modifiche da apportare al contenuto dispositivo della presente Convenzione dovranno essere oggetto di atto aggiuntivo.

*Art. 14*

La presente convenzione sarà registrata a spese di ARPA LAZIO.

Fiumicino \_\_\_\_\_



**I RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE**

*REGIONE LAZIO*

*Assessore all'Ambiente e  
cooperazione tra i popoli*

\_\_\_\_\_

*DIREZIONE MARITTIMA DI ROMA*

*Direttore Marittimo del Lazio*

\_\_\_\_\_

*ARPA LAZIO*

*Direttore generale*

\_\_\_\_\_



**MONITORAGGIO QUALI - QUANTITATIVO DELLE ACQUE MARINE STABILITI DAL D.Lgs n. 152/1999 E DAL D. Lgs n. 258/2000**

La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1991 del 21/12/2001 ha avviato il monitoraggio previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs n. 152/99 e sue successive modificazioni ed integrazioni affidando tale compito specifico ad ARPA LAZIO.

**ART. 1 - OGGETTO DELL'ALLEGATO**

Il presente allegato tecnico ha per oggetto le specifiche circa la fornitura dei servizi complementari per il monitoraggio quali-quantitativo delle acque marine della Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs n.152/99 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito detto D. Lgs n. 152/99).

Il servizio dovrà essere realizzato mediante:

- Una o più imbarcazioni complete di personale di bordo e strumentazione per la navigazione;
- Le imbarcazioni dovranno essere equipaggiate con la strumentazione e le attrezzature di proprietà di ARPA Lazio, necessarie all'effettuazione dei prelievi e delle misurazioni previsti dal D.Lgs. n. 152/99;
- L'esecuzione dei prelievi e delle misure nelle stazioni verrà effettuato dal personale dell'Agenzia nelle stazioni, le cui coordinate sono riportate in Allegato 1A.

**ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio relativo al D.Lgs. n. 152/99 con inizio il 1° aprile 2006 e si svolgerà in accordo al contenuto della Convenzione stipulata con la Guardia Costiera della durata di tre anni, rinnovabile raggiunta la scadenza di anno in anno.

**ART. 3-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La Guardia Costiera, nelle giornate in cui sono state programmate le attività per il D.Lgs. n. 152/99 (vedi art.3 della Convenzione) tramite telefax, utilizzando il modello predisposto riportato in allegato (All. 1B), comunicherà entro le 7,30 del mattino al responsabile operativo della sede dell'Agenzia interessata, che attiverà un apparecchio telefax ,le seguenti informazioni:

- Previsione delle condizioni meteomarine dei tratti litoranei interessati;
- Luoghi previsti per i possibili imbarchi del personale dell'Agenzia;
- Dati identificativi delle unità disponibili.

Il responsabile operativo della sede dell'Agenzia, a seguito della ricezione del fax, provvederà telefonicamente a contattare il personale della Guardia Costiera per definire il luogo e l'orario di imbarco e il programma giornaliero di attività.

**Art. 4 - PRESTAZIONI E MODALITA' D/ ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**4.A. DISPONIBILITA' DEI MEZZI NAVALI**

I mezzi navali dovranno essere disponibili presso i punti di imbarco concordati dai responsabili operativi,

*Convenzione Guardia Costiera - Regione Lazio - ARPA Lazio*

designati dall'Agenzia, con la Guardia Costiera, armati ed equipaggiati per l'imbarco del personale e le attrezzature dell'Agenzia necessarie alle operazioni di campionamento.

I mezzi navali dovranno essere posti a disposizione dell'Agenzia nei periodi indicati "programma mensile di attività". Se per avverse condizioni meteo marine o per qualsiasi altro motivo non possono essere effettuate nei giorni programmati, verranno recuperate nei giorni feriali e nei giorni successivi (sabato compreso).

#### **4.B. CARATTERISTICHE DEI PRELIEVI**

La Guardia Costiera dovrà garantire la possibilità di fare eseguire nelle stazioni previste da ARPA LAZIO, tutte le visite richieste mettendo a disposizione sempre le imbarcazioni con relativo equipaggio.

Il servizio di misure e campionamenti sarà espletato in corrispondenza di diciassette transetti, ciascuno individuato da tre punti posti da ARPA Lazio nelle seguenti aree:

1. area "lido di Montalto di Castro" (VT)
2. area "Lido di Tarquinia" (VT)
3. area "Torre S. Agostino" (VT)
4. area "Borgo Odescalchi - Civitavecchia" (RM)
5. area "Stabilimento La Perla - S. Marinella" (RM)
6. area "Cerenova - Cerveteri" (RM)
7. area "Stabilimento Diramare - Ladispoli" (RM)
8. area "Stabilimento La Nave - Fregene" (RM)
9. area "Stabilimento Marechiaro - Ostia" (RM)
10. area "Stabilimento Piccola Capri - Pomezia" (RM)
11. area "Stabilimento Roma - Ardea" (RM)
12. area "Stabilimento Transatlantico - Anzio" (RM)
13. area "Nettuno - centro abitato" (RM)
14. area "Foce canale Mascarello" (LT)
15. area "Foce canale Portatore" (LT)
16. area "Foce Garigliano" (LT)
17. area "Isola di Zannone" (LT)

I campionamenti verranno effettuati su tutti i punti di prelievo secondo la frequenza che segue:

- Monitoraggio acqua: 1 campionamento stagionale. I prelievi vanno effettuati su transetti con punti a 200 metri o a 500 metri dalla riva a seconda della profondità del fondale, a 1.000 metri dalla riva ed a 3.000 metri dalla riva.
- Monitoraggio Biota: 1 campionamento semestrale. I prelievi vanno effettuati su transetti con punti a 200 metri dalla riva, a 1.000 metri dalla riva ed a 3.000 metri dalla riva.\*
- Monitoraggio sedimenti: 1 campionamento annuale. I prelievi vanno effettuati su transetti con punti a 200 metri dalla riva, a 1.000 metri dalla riva ed a 3.000 metri dalla riva.\*

\*Nota: per il Biota e per i Sedimenti la normativa non specifica il posizionamento delle stazioni come, invece, lo specifica per le Acque. Si ritiene sufficiente una sola stazione di campionamento per ogni transetto al fine di rappresentare l'intera tipologia costiera.

**N.B.** I campionamenti sull'isola di Zannone vengono effettuati a 100 metri dalla riva; a 730 metri dalla riva ed a 1.570 metri dalla riva.

Si prevede, per ogni uscita, l'accorpamento minimale delle attività per due aree contigue

Le coordinate delle stazioni sono riportate in allegato 1.A

Ogni campagna di monitoraggio prevede:

- 3 profili con sonda per ciascun transetto (per un totale annuo di 204 calate) con un impegno massimo orario di 10 ore per uscita;
- 3 campionamento di fitoplancton per ciascun transetto (per un totale di 204 campioni annui);
- 3 prelievi di acqua per ciascun transetto (per un totale di 204 prelievi annui);
- 1 campionamento di sedimenti una volta l'anno per ciascun transetto nella stazione più vicina alla riva (per un totale di 17 campionamenti annui);
- 1 campionamento su mitili o su stabulari appositamente collocati con cadenza semestrale per ciascun transetto (per un totale di 72 prelievi annui).

#### **4.C. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Sulla base del Programma mensile di attività e delle comunicazioni intercorse tra Guardia Costiera e Responsabili Operativi delle Sedi di ARPA Lazio, viene definito il punto di imbarco e l'orario.

L'installazione a bordo delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie ai rilievi dovrà avvenire sotto la responsabilità ed a cura del personale di ARPA Lazio, che è altresì esclusivo responsabile dell'utilizzo, calibrazione e manutenzione della strumentazione scientifica (sonde, bottiglie di campionamento, pompe da vuoto, sistemi filtranti, ecc.),

#### **4.D. RESOCONTO DEL SERVIZIO**

Gli operatori, ad ogni uscita, dovranno redigere un verbale di resoconto del servizio svolto, redatto in duplice copia secondo il modello riportato in allegato 1 C. Il verbale sottoscritto dal personale tecnico dell'Agenzia dovrà essere controfirmato dal personale militare della Guardia Costiera, al comando dell'imbarcazione utilizzata. Nel verbale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- nominativi del personale imbarcato
- data, ora e luogo dell'imbarco
- condizioni meteo
- codice identificativo delle stazioni visitate
- prelievi e misure effettuate
- luogo e ora dello sbarco del personale dell'Agenzia
- eventuali motivazioni per la esecuzione parziale o per la sospensione anticipata del servizio
- eventuali note aggiuntive

Una copia del verbale sarà consegnata al personale della Guardia Costiera.

#### **Art 5. CARATTERISTICHE DEI MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA**

Le imbarcazioni dovranno essere tali da assicurare al personale di ARPA la possibilità di effettuare tutti i rilievi e campionamenti previsti dal D.Lgs n. 152/99.

Dovranno essere presenti a bordo tutte le dotazioni di sicurezza obbligatorie a norma di legge.

*Convenzione Guardia Costiera - Regione Lazio - ARPA Lazio*

L'unità navale da impiegare per le operazioni di monitoraggio deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

**Dimensioni:** idonee a consentire la permanenza e l'attività scientifica a bordo con l'impiego di personale ARPA fino a tre operatori, e lo spostamento in navigazione tra punti distanti sino a 40 miglia tra di loro, effettuando visite a stazioni distanti fino a 3.000 metri da riva; tali da conferire alle imbarcazioni caratteristiche di stabile piattaforma per le operazioni di rilievo e campionamento. Le dimensioni non devono essere inferiori a 9 metri di lunghezza fuori tutto, mentre il pescaggio deve essere contenuto e comunque non superiore a 2 metri,

**Velocità:** la velocità di crociera non deve essere inferiore a 13 nodi.

**Abitabilità:** è richiesta la ventilazione dei locali di bordo.

**Particolari sistemazioni logistiche:** l'imbarcazione dovrà essere dotata di spazi sottocoperta con piani di appoggio sui quali poter collocare, delicate strumentazioni di laboratorio, di lunghezza complessiva non inferiore a 2 metri e con lavello affiancato alimentato da acqua dolce.

**Particolari attrezzature di coperta:** verricello idraulico o elettrico con adeguata dotazione di cavo anche strutturato a servizio delle batisonde. Battello di servizio opportunamente motorizzato (gommone), che può intervenire in appoggio dal porto più vicino.

**Strumenti e attrezzature di bordo:** radar ecoscandaglio, sistemi di posizionamento satellitare, centralina meteorologica (velocità e direzione del vento, temperatura dell'aria, pressione atmosferica, umidità relativa). Dovrà essere disponibile energia elettrica a 220 Volt per una potenza di almeno 12 KW (2 generatori da 6 KW).


**Sistema di acquisizione dati:** computer collegato con i vari sistemi di misura installati a bordo per la gestione, la memorizzazione su supporto magnetico asportabile e l'elaborazione dei segnali ricevuti. Il sistema di acquisizione deve garantire la possibilità di ottenere un dato ogni 0,5 m/s.

Tabella 2 - Stazioni di monitoraggio

CODICE STAZIONE	DISTANZA DALLA RIVA (m)	TIPO DI MONITORAGGIO	PROFONDITÀ FONDALE (m)	LATITUDINE	LONGITUDINE	CADENZA CAMPIONAMENTO	DEGNOMINAZIONE
VTA1	500	Acqua, Plancton	7,3	42° 13' 58"	11° 41' 19"	quindicinale	Foce del Marta
VTA2	1000	Acqua	9	42° 13' 50"	11° 41' 2"	quindicinale	
VTA3	3000	Acqua	27	42° 13' 13"	11° 39' 50"	quindicinale	
VTAB	1200	Benthos Posidonia	17	42° 12' 08"	11° 41' 56"	semestrale	
VTA1	500	Sedimenti	7,3	42° 13' 58"	11° 41' 19"	semestrale	
VTAM	Sotto costa	Biota	1	42° 14' 6"	11° 41' 54"	semestrale	
RMB1	500	Acqua, Plancton	6,5	41° 56' 19"	12° 4' 46"	quindicinale	Ladispoli
RMB2	1000	Acqua	10,3	41° 56' 6"	12° 4' 34"	quindicinale	
RMB3	3000	Acqua	16,9	41° 55' 14"	12° 3' 45"	quindicinale	
RMBB	1964	Benthos SFBC	18	41° 55' 13"	12° 03' 43"	semestrale	
RMB1	500	Sedimenti	6,5	41° 56' 19"	12° 4' 46"	semestrale	
RMBM	Sotto costa	Biota	1,5	41° 57' 19"	12° 51' 17"	semestrale	
RMC1	500	Acqua, Plancton	5	41° 46' 27"	12° 12' 58"	quindicinale	Fiumicino
RMC2	1000	Acqua	8,2	41° 46' 22"	12° 12' 41"	quindicinale	
RMC3	3000	Acqua	11,4	41° 46' 8"	12° 11' 16"	quindicinale	
RMCB	408	Benthos SFBC	9	41° 46' 18"	12° 12' 39"	semestrale	
RMC1	500	Sedimenti	5	41° 46' 27"	12° 12' 58"	semestrale	
RMCM	Sotto costa	Biota	1	41° 46' 10"	12° 40' 55"	semestrale	
LTD1	500	Acqua, Plancton	7,8	41° 22' 48"	12° 54' 47"	quindicinale	Rio Martino
LTD2	1000	Acqua	10	41° 22' 34"	12° 54' 35"	quindicinale	
LTD3	3000	Acqua	24	41° 21' 39"	12° 53' 49"	quindicinale	
LTDB	1850	Benthos Posidonia	21	41° 22' 08"	12° 54' 49"	semestrale	
LTD1	500	Sedimenti	7,8	41° 22' 48"	12° 54' 47"	semestrale	
LTDM	Sotto costa	Biota	1	41° 22' 48"	12° 55' 12"	semestrale	
LTE1	500	Acqua, Plancton	8	41° 14' 3"	13° 44' 3"	quindicinale	Monte d'Argento
LTE2	1000	Acqua	33	41° 13' 50"	13° 43' 50"	quindicinale	
LTE3	3000	Acqua	50	41° 12' 59"	13° 43' 57"	quindicinale	
LTEB	963	Benthos SFBC	9,8	41° 13' 50"	13° 43' 53"	semestrale	
LTE1	500	Sedimenti	8	41° 14' 3"	13° 44' 3"	semestrale	
LTEM	Sotto costa	Biota	1	41° 22' 48"	12° 55' 12"	semestrale	
LTF1	100	Acqua, Plancton	9	40° 58' 19"	13° 3' 44"	quindicinale	Isola di Zannone
LTF2	730	Acqua	33	40° 58' 34"	13° 4' 6"	quindicinale	
LTF3	1570	Acqua	50	40° 58' 51"	13° 4' 30"	quindicinale	
LTFB	1750	Benthos Posidonia	37	40° 58' 51"	13° 04' 30"	semestrale	
LTF1	100	Sedimenti	9	40° 58' 19"	13° 3' 44"	semestrale	
LTFM	Sotto costa	Biota	1	41° 14' 20"	13° 44' 19"	semestrale	

I prelievi sono stati eseguiti dalle Sezioni provinciali di ARPA Lazio, secondo le proprie competenze territoriali (Latina, Roma e Viterbo). Le tre Sezioni provinciali hanno eseguito le rilevazioni analitiche su acqua, plancton, sedimenti e biota; le analisi sul plancton sono state

Figura 1 - Aree indagate nella regione Lazio



Aree Critiche:

- Area antistante la foce del fiume Marta (VT);
- Area antistante il comune di Ladispoli (RM);
- Area antistante la fiumara Piccola (RM);
- Area antistante la foce Rio Martino (LT);
- Area antistante la località Monte Argento (LT);

Area di Controllo:

- Parco Nazionale del Circeo - Isola di Zannone (LT).

Il programma ha previsto un approfondimento analitico sia per le matrici indagate che per la frequenza ed il numero di campionamenti.

Per la regione Lazio il protocollo prevede annualmente sui transetti individuati:

- 432 campionamenti di acqua di mare, per la determinazione dei parametri chimici appartenenti al profilo verticale che vengono realizzati mediante sonda multiparametrica e parametri chimici in superficie con cadenza quindicinale (**tabella 1**);
- 12 campionamenti annui ed analisi sui mitili su giacimenti naturali o su stabulari, appositamente collocati, con cadenza semestrale (**tabella 1**);
- 12 campionamenti annui ed analisi sui sedimenti con cadenza semestrale (**tabella 1**);
- 6 campionamenti annui ed analisi sulle praterie di *Posidonia oceanica* e sulle comunità di sabbie fini con cadenza annuale (**tabella 1**).

0746267245

Convenzione Guardia Costiera - Regione Lazio - ARPA Lazio

ALLEGATO 1B

## DISPONIBILITA' OPERATIVA

DATA \_\_\_\_\_

- Attività : D. Lgs. 152/99  
 Attività : Progetto Mare  
 Attività : D.P.R. 470/82 (D.G.R. 346/02)

Comunicazione condizioni meteo e disponibilità operativa

QUADRO GENERALE DELLE CONDIZIONI METEO MARINE DEL LITORALE DI \_\_\_\_\_ DELLA REGIONE LAZIO

VENTO \_\_\_\_\_ TEMPO \_\_\_\_\_  
 VISIBILITA' \_\_\_\_\_ MARE \_\_\_\_\_

TENDENZA PER LE 24 ORE SUCCESSIVE:

VENTO \_\_\_\_\_ TEMPO \_\_\_\_\_

Condizioni del mare e dei laghi (osservazione diretta alle ore 7.00) e idoneità alla esecuzione del servizio :

	SEDE DI RIFER.	STATO					IDONEITA'	
		CALMO	POCO MOSSO	MOSSO	AGITATO	PIGGIA	SINO	Motivazione
LITORALE NORD (MONTALTO)								
LITORALE NORD (CIVITA' VECCHIA)								
LITORALE CENTRO (FUMICINO)								
LITOR. CENTRO (ANZIO/NETTUNO)								
LITORALE SUD (LATINA - SABAUDIA)								
LITORALE SUD (TERRACINA - FONDI)								
LITORALE SUD (GAETA - FORMIA)								

IMBARCAZIONI:

_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT
_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT
_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT
_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT
_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT
_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT
_____	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> VT

NOTE

PERSONALE GUARDIA COSTIERA DA CONTATTARE:

telefono

**GUARDIA COSTIERA**  
(Timbro e Firma)

Operatori ARPA

Convenzione Guardia Costiera - Regione Lazio - ARPA Lazio

ALLEGATO 1C

## RAPPORTO GIORNALIERO DI ATTIVITA'

DATA \_\_\_\_\_

- Attività : D. Lgs. 152/99  
 Attività : Progetto Mare  
 Attività : D.P.R. 470/82 (D.G.R. 346/02)

IMBARCAZIONE: \_\_\_\_\_

SEDE PROVINCIALE INTERESSATA  VITERBO  ROMA  LATINA

LUOGO DI IMBARCO: \_\_\_\_\_

ORA DI

IMBARCO: \_\_\_\_\_

## STAZIONI VISITATE

COMUNE	CODICE IDENTIFICATIVO E DESCRIZIONE

LUOGO DI SBARCO: \_\_\_\_\_

ORA DI

SBARCO: \_\_\_\_\_

CONDIZIONI METEO MARINE:

STRUMENTAZIONE:  COMPLETA  INCOMPLETA

SEGNALAZIONI:

NOTE:

--

## PERSONALE IMBARCATO

ARPALAZIO	firma	GUARDIA COSTIERA	firma



Att. 2

PER COPIA CONFORME  
DETERMINAZIONE

~~PER COPIA CONFORME~~  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
DITTELLUCCI PACINOZZI

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA  
REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "PROGRAMMA  
DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE  
MARINO COSTIERO PROSPICIENTE LA REGIONE".

Reg. n. 89

L'anno duemila, il giorno Tredici del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente, Servizio Difesa Mare, sita in Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA, innanzi a me dott. Silvio Vetrano, designato Ufficiale rogante con D.M. 11 aprile 1988, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 1988, reg. n. 1, Ministero ambiente fg. n. 146, sono presenti:

- da una parte, il Ministero dell'ambiente, del Servizio Difesa Mare, rappresentato dal Dott. Renato Grimaldi dirigente come da D.D. 4 settembre 2000 registrato dalla Corte dei Conti in data 27 novembre 2000, domiciliato per la carica in Roma presso il Ministero dell'ambiente codice fiscale n. 97035860580, di seguito denominato "Ministero" e/o "Amministrazione";

- dall'altra, la Regione Lazio, codice fiscale n. 8043490581, rappresentata dal Dott. Alessandro Simeoli, nato a ROMA il 11.5.1945, domiciliato per la carica presso la

Regione Lazio, nella qualità di Funziario, delegato alla presente stipula in virtù della del. n. 2002/AS.RE/12.12.00, di seguito denominata "Regione".

I componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io sottoscritto Ufficiale rogante sono certo, con il mio consenso dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che la legge 31.12.1982, n.979, recante "Disposizioni per la difesa del

*Alessandro Simeoli*

*[Signature]*

*[Circular stamp]*

are" prevede, all'art.3, l'effettuazione di periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento dei dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici, merceologici e quant'altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere, nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine;

- che l'art. 69, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 31.03.1998, n.112, adottato ai sensi della legge 15.03.1997, n.59, attribuisce allo Stato la protezione, la sicurezza e l'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
- che l'articolo da ultimo citato al comma 2 lett. d) attribuisce, inoltre, allo Stato le funzioni di protezione dell'ambiente costiero in via concorrente con le Regioni;
- che il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999 n.549, recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente ha tra l'altro disciplinato le competenze attribuite al Servizio Difesa del Mare;
- che nel programma approvato con D.M. 26 luglio 2000 e registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2000 tra gli obiettivi prioritari sono stati indicati la vigilanza, i controlli e gli interventi di disinquinamento marino;
- che il Servizio Difesa del Mare ha tra le attività istituzionali il monitoraggio dell'ambiente marino costiero;
- che a tal fine il Servizio Difesa del Mare ha predisposto, sulla base delle risultanze del precedente programma di monitoraggio realizzato in convenzione con le Regioni costiere nel triennio 1996-1999, un nuovo programma di monitoraggio dell'ambiente marino-costiero per il triennio 2001-2003;

*Aguzzano*

*Aguzzano*

che tale programma, predisposto con il supporto dell'ICRAM è stato discusso nel corso di una riunione tecnica tenutasi il giorno 5 ottobre 2000 con le maggiori istituzioni scientifiche nazionali (ANPA, CNR-IRSA, CoNISMa, ENEA, I.S.S.), che lo hanno accettato e condiviso;

- che il Ministero ritiene opportuno affidare la realizzazione del programma alle Regioni per esigenze di continuità e in applicazione del principio di sussidiarietà relativamente ai compiti spettanti alle Regioni in materia di controllo e tutela degli ambienti marino-costieri;

- che il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Ufficio del Territorio di Roma ha ritenuto congrui i costi unitari quantificati dal Ministero per ogni area marina da indagarsi;

- che nella quantificazione dei costi, per il principio di collaborazione sancito dal Consiglio di Stato, con delibera 21.10.1992, tra il Ministero preposto alla difesa e alla tutela del mare e le Regioni nell'ambito degli interventi di monitoraggio, non si è tenuto conto del costo del personale messo a disposizione dalle Regioni medesime;

- che, pertanto, il principio di collaborazione tra Ministero e Regioni in materia di tutela delle acque e monitoraggio marino, alla luce dei principi di concorrenza e sussidiarietà, assume maggiore valenza e concretezza, vista la tipologia di interventi individuati con la diretta assunzione degli oneri relativi al personale da parte delle Regioni stesse;

- che il Decreto legislativo 03.02.1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce ai Dirigenti la competenza della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

*Luot pda*

*Assurances*

*hhr*

*11/10/00*

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO.**

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

**ART. 2 - OGGETTO DELLE ATTIVITA'**

La Regione realizza il programma di monitoraggio avente per oggetto il controllo dell'ambiente marino-costiero prospiciente la Regione medesima nelle seguenti aree:

1. Area antistante il tratto tra il fiume Fiora e il fiume Marta (VT);
2. Area antistante il comune di Ladispoli (RM);
3. Area antistante la fiumara Piccola (RM);
4. Area antistante il tratto tra la Foce Acque Alte e la Foce Rio Martino (LD);
5. Area antistante la località Monte Argento (LT);
6. L'isola di Zannone che fungerà da area di controllo (o bianco).

In tali aree la Regione dovrà individuare i transetti e/o i punti in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti.

Il programma di monitoraggio prevede l'esecuzione di indagini relative alle matrici acqua, biota e sedimento, secondo le indicazioni e le modalità di cui all'Allegato 1. Sono da considerare parte integrante del programma di monitoraggio gli esercizi di intercomparazione e di formazione.

**ART. 3 - TRASMISSIONE DEI DATI**

I dati emersi nelle attività di monitoraggio saranno trasmessi dalla Regione o suo delegato per via telematica e su supporto cartaceo secondo la seguente

*Assessment Audit 2001*

*Adm*

20/03/2010

...istica, a decorrere dall'effettiva esecuzione del campionamento:

- Variabili da indagare sulle acque: ..... 30 gg.
- Variabili da indagare su *Mytilus galloprovincialis*: ..... 30 gg.
- Variabili da indagare sui sedimenti: ..... 30 gg.
- Analisi delle biocenosi ..... 30 gg.

Le indicazioni e le modalità di trasmissione dei dati sono riportati nell'Allegato 2.

Il Ministero procede alla verifica dei dati trasmessi e comunica trimestralmente alla Regione eventuali inadempimenti, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9.

**ART. 4 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, fatta sempre salva la disponibilità finanziaria, ha durata triennale con efficacia dal giorno successivo a quello in cui il Ministero comunicherà alla Regione la data della registrazione, da parte del competente Organo di Controllo, del decreto di approvazione della convenzione.

**ART. 5 - FINANZIAMENTO**

Per l'attuazione del programma di monitoraggio, il Ministero trasferirà alla Regione, per ogni anno di attività, sempre nei limiti della disponibilità finanziaria in bilancio, la somma di £ 957.600.000 (novecentocinquantasettemilioneisecentomila) I.V.A. inclusa LOVE DOVUTA sulla base dei parametri congruiti dall'UTE, con le seguenti modalità:

- ◆ Il 70% all'inizio di ogni anno di attività
- ◆ Il 30% alla presentazione del rapporto finale di cui al successivo art. 6.

I fondi saranno gestiti dalla Regione secondo le proprie norme e dovranno

Agueda

M. M.

essere oggetto di rendicontazione finale da parte della Regione medesima.  
Eventuali economie realizzate saranno restituite al Ministero o eventualmente compensate in detrazione nei finanziamenti successivi. Ad eccezione delle ipotesi previste all'art. 8, il Ministero per nessun motivo procederà ad integrare i fondi concessi alla Regione, in caso di maggiore spesa eccedente il finanziamento previsto.

#### **ART. 6 - RAPPORTO DI ATTIVITA'**

Per ciascun anno di attività, la Regione è tenuta a redigere un rapporto finale riferito all'intera attività annuale svolta, da trasmettere al Ministero entro 60 gg. successivi, naturali e continuativi alla scadenza del periodo di riferimento.

#### **ART. 7 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DI VERIFICA DEL "PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE MARINO COSTIERO 2001-2003".**

Il Ministero nominerà un apposito Comitato nazionale tecnico-scientifico con funzioni di verifica della realizzazione degli obiettivi di cui all'allegato 1 "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero 2001-2003". I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Tale Comitato sarà costituito da rappresentanti del Ministero, da rappresentanti dei principali Enti di ricerca nazionali, da esperti particolarmente qualificati e può essere integrato, in relazione alle necessità, da esperti designati dalle Regioni.

E' fatta salva da parte dell'Amministrazione di proporre, durante l'esecuzione del programma, la revisione dei criteri di trasmissione e inserimento dei dati acquisiti, nonché la modifica e/o l'integrazione della

*Assessorato Ambientale*

*MM*

strategia di campionamento e dei parametri previsti, sulla base di eventuali nuovi indirizzi forniti dal Comitato.

#### **ART. 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.**

Qualora il Ministero per nuove esigenze sopravvenute, determinate anche da emergenze ambientali, ritenga necessario integrare il controllo sulle aree già previste all'art. 2 o individuare nuove aree da sottoporre a controllo, la Regione è tenuta, su richiesta del Ministero, ad effettuare tali prestazioni aggiuntive.

Il Ministero farà fronte alle spese derivanti dal presente articolo, secondo i parametri già congruiti dall'UTE.

#### **ART. 9 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI.**

Qualora la Regione non adempia agli obblighi derivanti dal presente contratto o comprometta per negligenza, imprudenza o imperizia gravemente l'esecuzione delle prestazioni o le ritardi, in modo da non soddisfare più l'interesse del Ministero, quest'ultimo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento danni e la restituzione del finanziamento concesso.

Nel caso di inadempimento non grave e tale da compromettere le successive prestazioni, come la mancata trasmissione dei dati nei tempi previsti dall'art. 3 o la trasmissione di dati non congrui, il Ministero si riserva la facoltà di procedere a decurtazioni sul finanziamento concesso.

Le decurtazioni saranno determinate in base al costo previsto per ciascuna prestazione, i cui risultati non vengano comunicati conformemente alle scadenze di cui all'art.3, secondo gli importi di cui all'allegata tabella A).

Le eventuali inadempienze contrattuali verranno comunicate alla Regione

*Agueda' Lucet Gula*

*AdM*

in lettera raccomandata AR.

La Regione ha 15 giorni naturali, successivi e continuativi dalla data di ricevimento della lettera contenente gli addebiti per controdedurre. Qualora la Regione non controdeduca nel termine prescritto, il Ministero procederà nell'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, senza l'acquisizione delle controdeduzioni regionali.

#### **ART. 10 - RESPONSABILI DEL PROGRAMMA**

Entro un mese dalla data di inizio della efficacia della presente convenzione il Ministero e la Regione provvederanno rispettivamente alla nomina del responsabile ministeriale e del responsabile regionale del programma.

#### **ART. 11 - PUBBLICAZIONI**

I dati sullo stato di qualità dell'ambiente marino costiero, ottenuti con lo svolgimento del programma di monitoraggio di cui alla presente convenzione, sono di proprietà del Ministero che potrà renderli disponibili a seguito delle opportune verifiche.

Eventuali pubblicazioni della Regione, aventi ad oggetto tali dati, dovranno menzionare che trattasi di dati prodotti sulla base della presente convenzione con il Ministero dell'ambiente.

#### **ART. 12 - RISERVATEZZA**

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività, di cui alla presente convenzione è tenuto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti riservati o classificati tali dai responsabili del programma.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITA'**

Il Ministero dell'Ambiente è sollevato da ogni responsabilità per eventuali

*A. Guercio*

*[Signature]*



...mi che dovessero derivare al personale impegnato nell'indagine e/o per  
gli eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose dall'attività del  
personale.

La Regione per la realizzazione del programma di cui alla presente  
convenzione potrà valersi, previa autorizzazione del Ministero di soggetti  
pubblici o privati particolarmente qualificati.

#### ART. 14 - EFFICACIA

La presente convenzione, mentre vincola la Regione dal momento della  
sottoscrizione del presente atto, non vincola il Ministero fintanto che lo  
stessa non è approvata e registrata dal competente Organo di controllo.

Resta inteso comunque che l'inizio dell'efficacia della convenzione  
decorrerà con le modalità di cui all'art. 4.

#### ART. 15 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente territorialmente è il Foro di ROMA

#### ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le spese contrattuali, di registrazione e le imposte di bollo derivanti dal  
presente atto sono a carico della Regione.

La presente convenzione è soggetta a imposta di registrazione in misura  
fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, in quanto  
relativa a prestazioni soggette ad IVA.

#### ART. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti norme del  
codice civile.

#### ART. 18 - ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione gli allegati

*Agreementi*

*h*

*MM*



contrassegnati rispettivamente con i numeri 1) e 2) e la tabella  
(contrassegnata con la lettera A).

per il MINISTERO DELL'AMBIENTE Alexis Gual

per la REGIONE Alexandro Guendri

L'Ufficiale rogante M. Milano

*Alexandro Guendri Alexis Gual*

*M. Milano*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

AREA "2A/01" CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE OSSERVATORIO AMBIENTALE

Prot. N. 29/21040

Roma, li... **30 NOV. 2004**

Al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
Direzione Generale per la  
Protezione della Natura  
Dott. Aldo Cosentino  
Via Cristoforo Colombo, 44  
**00147 - ROMA**

**Oggetto:** Programma di Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero.

Con riferimento alla nota di codesto Ministero in data 25.11.2004, prot. n. DPN/6D/2004/31700, si comunica che questa Amministrazione accetta di proseguire le attività di Monitoraggio di cui alla Convenzione sottoscritta, per la durata proposta di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, a fronte del corrispettivo indicato.

Il Legale Rappresentante  
della Regione Lazio

IL DIRETTORE  
(Dott. Raimondo De Filippis)

All. 3

SANITA PUBBLICA D.M. 17 giugno 1988	VOCE <b>310</b>	LEGGI <b>C/XXV</b>	PAG. 49 c
--	--------------------	-----------------------	-----------------

**C/XXV**  
**D.M. 17 giugno 1988 (1).**

**Criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie (2).**

**IL MINISTRO DELLA SANITA**  
di concerto con  
**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;  
Visto il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155;  
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;



Decreta:

**Articolo unico.** I criteri per la definizione del programma di sorveglianza di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, si articolano su tre livelli di impegno differenziato, da applicarsi in successione temporale.

**Criteri per un programma di primo livello**

Il programma consiste nella determinazione, nelle acque di balneazione, dei seguenti parametri integrativi: azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, salinità e clorofilla «a».

Il programma prevede inoltre l'analisi qualitativa al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali e le analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche.

I punti di campionamento sono quelli fissati per il controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470/82 limitatamente al tratto di costa da sottoporre al regime di deroga. Il periodo e la frequenza dei campionamenti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470/82. Qualora per i parametri soggetti a deroga si verifici il superamento dei valori limite previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica si dovrà provvedere, ferma restando la validità della deroga, alle analisi di cinque campioni prelevati in giorni diversi determinando i valori dei parametri: temperatura, salinità, trasparenza, pH, ossigeno disciolto e clorofilla «a».

Il programma di primo livello deve essere messo in atto solo durante il primo anno nel

quale la regione si avvale della facoltà di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, anche se vi si ricorre a stagione balneare iniziata.

**Criteri per un programma di secondo livello**

Per quanto riguarda la determinazione dei parametri, il programma consiste nell'attuazione di quello di primo livello comprese le analisi quali-quantitative al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali nonché, nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche, le prove biotossicologiche.

Alle stazioni di campionamento poste nelle zone di balneazione di cui al programma di primo livello che, sulla base dei risultati conseguiti con detto programma ed in considerazione della lunghezza del tratto di costa, possono opportunamente essere ridotte, se ne aggiungeranno altre a 500 m dalla riva possibilmente prossime agli sbocchi dei corpi idrici naturali ed artificiali ed ai portocanali. Di norma la distanza tra detti nuovi punti di prelievo non dovrà superare i 10 km salvo a ridurlo, in funzione delle caratteristiche geografiche e della distribuzione dei carichi inquinanti.

Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

**Criteri per un programma di terzo livello**

Detto programma comporta:

determinazione nella colonna d'acqua di temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno disciolto, pH e clorofilla «a»;

determinazione nelle acque di superficie ed eventualmente nella colonna d'acqua di azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, silice reattiva;

analisi quali-quantitative al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali nei campioni raccolti in superficie;

analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche;

acquisizione dei principali parametri meteorologici locali (temperatura dell'aria, pressione barometrica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, precipitazioni atmosferiche) e dati sulle condizioni meteorologiche con particolare riferimento alle correnti costiere ed al moto ondoso.

In base alla individuazione delle aree interes-

*→ Campionamento tutto l'anno bimensile (giugno-settembre) altri mesi*

*Handwritten signature*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1988, n. 149.  
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la promessa del presente decreto.

sate da fenomeni eutrofici conseguita con i risultati di cui ai programmi di primo e secondo livello, le stazioni situate a 500 m dalla riva di cui al secondo livello, devono essere integrate da altre poste entro i 3000 m sul medesimo tratto. Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino. I prelievi nella colonna di acqua dovranno essere effettuati con cadenze stagionali, considerando la tipologia specifica di ogni lago rispetto alla circolazione e alla stratificazione delle acque con riferimento al termocline.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre, e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

Il programma di terzo livello deve essere messo in atto a partire dal terzo anno di applicazione della deroga.

Le regioni che già si sono avvalse, ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322, della facoltà di deroga ai valori limite dei parametri «ossigeno disciolto» e «colorazione» debbono, fin dal primo anno, mettere in atto un programma di terzo livello.

*Campionamenti tutto l'anno  
(bimane (giugno-sett.)  
mensile (altre mesi))*

→ dopo il 3° anno

310. SANITA' PUBBLICA

C) Disp. concernenti assist. sanitaria e vigilanza igienica

D.P.R. 8-6 1982 n. 470

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203.

**D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470** <sup>1</sup>,

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione <sup>2</sup>.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203.

(2) Vedi, anche, il D.L. 14 maggio 1988, n. 155, riportato alla n. C/XXIV.

---

## II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

Emana il seguente decreto:

-----  
**1.** Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.

Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

-----

-----

2. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) «acque di balneazione» le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
  - b) «zona di balneazione» il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
  - c) «stagione balneare» il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
  - d) «periodo di campionamento» è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.
- 
- 

3. Allo Stato competono:

- a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
  - b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
  - c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.
- 
- 

4. Alle regioni competono:

- a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali <sup>10</sup>;
- b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare <sup>10</sup>;

- c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
- e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
- f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità.

I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali<sup>14</sup>.

I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Lettera così modificata dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 14 ottobre 1999, n. 362.

(5) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

#### 5. Ai comuni competono:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
- c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b);



e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio<sup>42</sup>.

(6) Lettera così modificata dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

6. Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori<sup>43</sup>.

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.

Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento<sup>44</sup>.

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.

Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) <sup>24</sup>.

Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), le acque interessate dai provvedimenti di cui all'ottavo comma potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c) <sup>25</sup>.

Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1) <sup>26</sup>.

---

(7) Comma così modificato dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(8) Periodo aggiunto dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(9) Comma così modificato dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(10) Comma così modificato prima dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo e poi dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 51 (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 121 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(10/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 51 (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 121 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

7. 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) <sup>111</sup>.

(111) Articolo così sostituito dall'art. 18, *L. 29 dicembre 2000, n. 422* - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

---

8. 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato *decreto legislativo n. 152 del 1999*, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessita di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa <sup>112</sup>.

(112) Articolo così sostituito dall'art. 18, *L. 29 dicembre 2000, n. 422* - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

---

9. È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:


a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali <sup>113</sup>;

b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.

Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

-----

(13) Deroghe al valore limite del parametro «trasparenza» sono state disposte: per la regione Sardegna - Spiaggia del Poetto - con D.M. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196); per la regione Umbria- Lago Trasimeno - con D.M. 8 agosto 2002 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), per l'anno 2002 e con D.M. 22 settembre 2003 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228), per l'anno 2003; Deroghe al valore limite del parametro «pH» sono state disposte: per la regione Piemonte - lago Sirio e lago Grande di Avigliana - con D.M. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), corretto con Comunicato 13 settembre 2002 (Gazz. Uff. 13 settembre 2002, n. 215), per l'anno 2002; lago Sirio, con D.M. 22 settembre 2003 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228), per l'anno 2003.

  
10. Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati tenendo conto della normativa comunitaria.

-----

11. Il primo «periodo di campionamento» di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto.

Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

-----

12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

-----

-----

Allegato 1

**Requisiti di qualità delle acque di balneazione**



	Parametri	Valore limite	Frequenza minima dei campioni (14)	Metodo d'analisi o d'ispezione
1)	Coliformi totali/100 ml	2000	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
2)	Coliformi fecali/100 ml	100	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
3)	Streptococchi fecali/100 ml	100	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
4)	Salmonelle/1l	0	[2]	[2]
5)	pH (15)	6 + 9° [0]	Bimensile [1]	Metodo elettronico
6)	Colorazione (16)	Assenza di variazione anormale del colore [0]	Bimensile [1]	Ispezione visiva o fotometri secondo gli standard della scala Pt-Co
7)	Trasparenza m (17)	1 [0]	Bimensile [1]	Disco di Secchi
8)	Odori numerati mg/l [3]	Assenza di pellicola visibile alla superficie dell'acqua e assenza di odore $\leq 0,5$	Bimensile [1]	Ispezione visiva e olfattiva Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9)	Sostanze ossidative che reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril-solfato)[3]	Assenza di schiuma persistente $\leq 0,5$	Bimensile [1]	Ispezione visiva Spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene
10)	Fenoli mg/l (C6H5OH) [3]	Nessun odore specifico $\leq 0,05$	Bimensile [1]	Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4-amminocantipirina
11)	Ossigeno disciolto % saturazione O2 (18)	70 + 120	Bimensile [1]	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico
11-bis)	Enterovirus PU/10 L (19)	0	[4]	[4]

[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.

[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza minima di campionamento può essere ridotta di un fattore due (20).

[2] La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio dell'autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

[3] Qualora l'esame ispettivo da un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

[4] La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, floccolazione o centrifugazione e conferma.

(14) Così modificata dall'art. 18, *L. 29 dicembre 2000, n. 422*, con la decorrenza ivi indicata.

(15) In deroga al valore limite del presente parametro vedi il *D.M. 5 luglio 2002* e il *D.M. 22 settembre 2003*.

(16) Parametro così modificato dall'art. 4, *D.L. 13 aprile 1993, n. 109*.

(17) In deroga al valore limite del presente parametro vedi, per la regione Sardegna - spiaggia del Poetto, il *D.M. 5 luglio 2002*; per la regione Umbria - lago Trasimeno, il *D.M. 8 agosto 2002*, per l'anno 2002, e il *D.M. 22 settembre 2003*, per l'anno 2003.

(18) Vedi, anche, l'art. 1, *D.L. 3 maggio 1985, n. 164* e l'art. 1, *D.L. 14 maggio 1988, n. 155*.

(19) Parametro aggiunto dall'art. 4, *D.L. 14 maggio 1988, n. 155*.

(20) Nota così modificata dall'art. 18, *L. 29 dicembre 2000, n. 422*, con la decorrenza ivi indicata.

0746267245



ALLEGATO 4

### DISTRIBUZIONE CRONOLOGICA DEGLI IMPEGNI DI ARPA LAZIO SU ACQUE MARINO-COSTIERE


N.B. I rapporti tra parentesi indicano uscite necessarie per l'attività di riferimento, ma per lo svolgimento delle quali vengono sfruttate uscite per altre attività

LEGENDA	natanti di dimensioni ridotte e con pescaggio ridotto
	natanti di adeguata dimensioni e dotazioni di bordo

#### NUMERO DI USCITE PREVISTE

	BALNEAZIONE	SORVEGLIANZA ALGAE	D.Lgs. 152 Allegato 1	PROGETTO MARE	NUMERO DI USCITE PREVISTE		TOTALE
					SUB-TOTALE	TOTALE	
GENNAIO	VITERBO						
	ROMA	5		1	6	2	7
	LATINA	1		2	1	2	4
FEBBRAIO	VITERBO		1			1	1
	ROMA	5	5	1(1)	8	5	7
	LATINA	1	2	2	1	4	10
MARZO	VITERBO						
	ROMA	12		1	6	2	7
	LATINA	1		2	1	2	4
APRILE	VITERBO	10					
	ROMA	22*	(6)		6	2	52
	LATINA	20	(1)		1	2	4
MAGGIO	VITERBO	10					
	ROMA	22	(6)	1	6	2	52
	LATINA	20	(1)	2	1	2	4
GIUGNO	VITERBO	10					
	ROMA	28*	(12)		1		52
	LATINA	20	(1)	2	2		4
LUGLIO	VITERBO	10					
	ROMA	28*	(12)		1		52
	LATINA	20	(1)	2	2		4
AGOSTO	VITERBO	10					
	ROMA	28*	(12)	1	6	1	52
	LATINA	20	(1)	2	2		4

0746257245



	10				10				52
SETTEMBRE	VITERBO	20				1			2
	ROMA		(12)						2
	LATINA	20	(1)			2			2
OTTOBRE	VITERBO								
	ROMA		6			1			7
	LATINA		1			2			4
NOVEMBRE	VITERBO				1				
	ROMA		6		5	1(1)			7
	LATINA		1		2	2			10
DICEMBRE	VITERBO								
	ROMA		6			1			7
	LATINA		1			2			

Inoltre, un numero imprecisato di uscite giornaliere con una o due pitoline al fine di eseguire i campionamenti supplementari per conformare un inquinamento in alto e per individuare le aree inquinate.

# REPARTO IV - UFFICIO II/1 MEZZI NAVALI



## PRESENTAZIONE RISULTATI TABELLE DI ONEROSITA' 2000

MOTOVEDETTA (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
227	L. 359.103	L. 1.256.571	L. 1.600.072
229-230	L. 359.103	L. 1.256.571	L. 1.602.337
231-233-234-235-236- 237-238	L. 315.536	L. 1.213.004	L. 1.588.012
239-241-242-243	L. 443.408	L. 1.340.376	L. 1.704.501
244-245	L. 530.913	L. 1.428.401	L. 1.787.978
246	L. 443.956	L. 1.341.424	L. 1.694.058
247-248-249-250-251- 252-253	L. 333.431	L. 1.230.899	L. 1.590.015
256-257-258	L. 393.615	L. 1.291.083	L. 1.714.451
254-255-259-260	L. 396.490	L. 1.293.958	L. 1.688.636
<b>SOMME</b>			
MOTOVEDETTA (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
303-304	L. 320.244	L. 1.280.621	L. 1.599.882

REPARTO IV - UFFICIO II  
MEZZI NAVALI



307	L. 748.367	L. 2.423.582	L. 3.227.225
312	L. 833.227	L. 2.508.442	L. 3.302.961
315	L. 851.717	L. 2.526.932	L. 3.369.032
314-316-317-318	L. 600.425	L. 1.961.563	L. 2.788.688

MOTOVEGETTA (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
401-402-403-404	L. 1.671.052	L. 3.924.624	L. 4.633.835
405-406-407-408	L. 1.325.124	L. 3.578.696	L. 4.640.674
409	L. 859.468	L. 3.369.528	L. 4.791.384

MOTOVEGETTA (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
451	L. 2.842.865	L. 7.661.404	L. 9.317.966
452	L. 1.326.691	L. 2.224.159	L. 2.583.903
453	L. 510.916	L. 1.408.384	L. 1.827.512
454-455-456	L. 533.033	L. 1.430.501	L. 1.896.706

MOTOVEGETTA (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
501	L. 362.077	L. 899.703	L. 1.033.600
502-503	L. 302.928	L. 840.554	L. 970.001
504-505	L. 274.658	L. 812.284	L. 950.889
506-507-508-509-510-511	L. 589.338	L. 1.126.964	L. 1.260.373
512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523	L. 350.211	L. 877.837	L. 1.045.198
501	L. 302.409	L. 740.035	L. 897.968

MOTORELLI (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
601	L. 177.833	L. 716.129	L. 845.030
602	L. 183.005	L. 721.381	L. 856.470
603-604-605	L. 211.975	L. 750.251	L. 884.575
MOTORELLI (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
701-702-703-704-705- 706-707-708-709	L. 220.544	L. 757.122	L. 876.011
MOTORELLI (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
801-802-805	L. 311.621	L. 842.525	L. 1.040.702
804-805-806	L. 385.623	L. 816.587	L. 1.007.929
807-808-809-810-811- 812-813	L. 398.655	L. 829.619	L. 1.050.743
814-815-816-817-818- 819-820-821-822-823- 824	L. 341.882	L. 772.846	L. 984.817
801-802-803	L. 272.351	L. 703.315	L. 920.221
804-805-806	L. 269.931	L. 700.895	L. 920.248
MOTORELLI (CP)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
1001-1002-1003-1004- 1005-1006	L. 331.436	L. 719.858	L. 814.077

MOTOGUARDIA (GR)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
2001-2002-2003-2004-2005	L. 448.964	L. 1.005.063	L. 1.169.726
2006-2007-2008-2009-2010-2011	L. 290.849	L. 850.953	L. 1.011.812
2012-2013-2014-2015-2017	L. 324.284	L. 894.388	L. 1.055.600
2018-2019-2020	L. 338.978	L. 899.082	L. 1.064.398
2021-2022-2023	L. 346.230	L. 906.534	L. 1.064.807
2024	L. 381.330	L. 941.434	L. 1.100.006
2025-2026-2027	L. 453.702	L. 1.013.806	L. 1.173.057
2028-2029-2030-2031	L. 651.690	L. 1.211.794	L. 1.373.363
2032-2033-2034-2035	L. 366.372	L. 926.476	L. 1.089.180
2036-2037-2038-2039-2040-2041	L. 329.230	L. 889.334	L. 1.056.468
2042-2043-2044-2045	L. 324.428	L. 884.532	L. 1.045.447
2046-2047-2048	L. 380.074	L. 940.178	L. 1.100.225
2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065	L. 329.952	L. 890.056	L. 1.051.459
2066-2067-2068	L. 290.085	L. 850.189	L. 1.010.759
2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077	L. 316.410	L. 886.514	L. 1.053.047
2078-2079-2080-2081-2082-2083	L. 317.937	L. 878.041	L. 1.041.858
MOTOGUARDIA (GR)	COSTO TIPO "A"	COSTO TIPO "B"	COSTO TIPO "C"
2201-2202-2203-2204-2205	L. 417.435	L. 976.491	L. 1.128.102

MOTOREDELTA (GZ)	COSTO TIPO	COSTO TIPO	COSTO TIPO
6001-6002-6003-6004- 6005-6006-6007-6008- 6009-6010-6011-6012	L. 185.584	L. 778.321	L. 910.477
6013-6014-6015-6016- 6017-6018-6019-6020- 6021-6022	L. 161.300	L. 754.057	L. 887.974
MOTOREDELTA (GZ)	COSTO TIPO	COSTO TIPO	COSTO TIPO
07-08-09-12-16-18-19	L. 108.338	L. 911.559	L. 1.225.335
MOTOREDELTA (GZ)	COSTO TIPO	COSTO TIPO	COSTO TIPO
901	L. 6.041.078	L. 10.805.647	L. 15.665.382


Percentuale di incremento da applicare al costo base di utilizzo dei mezzi navali CC.PP. per ogni ora di prestazione eccedente il normale orario lavorativo.

1. - % INCREMENTO COSTI TIPO B

Feriale Diurno	Feriale Notturmo/ Festivo Diurno	Festivo Notturmo
10%	12%	14%

2. - % INCREMENTO COSTI TIPO C

Feriale Diurno	Feriale Notturmo/ Festivo Diurno	Festivo Notturmo
8%	10%	12%

- 
1. Le UUNN. del Corpo delle CC.PP. sono state raggruppare per insiemi omogenei, individuando n°14 gruppi, a loro volta eventualmente ripartiti in sottogruppi.
2. La tabella in allegato 1 riassume i costi giornalieri delle UUNN. calcolati per l'anno 2000. Essa è articolata in tre differenti tipologie di costo:
- ◆ Tipo A: per prestazioni a favore dell'Amministrazione di appartenenza (soli costi vivi POL e manutenzioni);
  - ◆ Tipo B: per prestazioni a favore di Enti/Organizzazioni dello Stato, esclusa l'A.D. (come tipo A integrato del costo del personale);
  - ◆ Tipo C: per prestazioni a favore di Enti/Organizzazioni esterni alla P.A. (come tipo B integrato della quota giornaliera di utilizzazione + dell'aliquota imputabile ai costi formativi del personale).
3. Il costo giornaliero è stato determinato per un impiego standard stimato in 6 ore di giornata feriale. Esso è pertanto suscettibile di incremento, nella misura percentuale oraria indicata nei prospetti riportati in allegato 2, qualora fosse richiesto l'impiego del mezzo all'interno della sopraccitata fascia oraria.
- \*\*\*
- llq